

COMUNE DI TIANA

L.R. 19 GENNAIO 2001 N° 1 ART. 3 BIS. MISURE A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI.

BANDO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DI COLORO CHE AVVIANO O TRASFERISCONO LA PROPRIA ATTIVITA' ARTIGIANALE, COMMERCIALE O PROFESSIONALE, AMMISSIBILE AL REGIME DE MINIMIS, DA UN COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI AL COMUNE DI TIANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE

Visto l'art. 3 bis della L.R. n° 1 del 18.01.2011, introdotto dall'art. 18 comma 31 della L.R. n° 12 del 30.06.2011, recante misure di sostegno dei piccoli comuni, nella parte in cui dispone, per sostenere il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di € 50.000,00 a beneficiario, in favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune che ne sia sprovvisto, impegnandosi a non modificarla per cinque anni;

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 4 8/38 del 01.12.2011 con la quale si è provveduto ad approvare l'elenco dei comuni destinatari degli interventi di cui al succitato art. 3 bis, fra i quali è inserito il Comune di Tiana, e sono state approvate le relative Direttive di attuazione;

- Considerato che la succitata Deliberazione della Giunta Regionale precisa che i comuni destinatari dovranno destinare le risorse attribuite attraverso l'adozione di specifici Bandi secondo le seguenti direttive:

1. il contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di € 50.000,00 a beneficiario a favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune che ne sia sprovvisto, impegnandosi a non modificarla per cinque anni, dovrà riguardare attività ammissibili al regime "de minimis" e il contributo non potrà essere superiore al 60% della spesa ammissibile e dovrà essere erogato nel rispetto del regolamento (CE) n° 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006,

2. la concessione dei contributi ai singoli beneficiari dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2012, pena la revoca dell'assegnazione e la conseguente restituzione delle risorse attribuite;

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 3 0/21 dell'11.07.2012 con la quale si è provveduto alla ripartizione delle somme in argomento;

- Preso atto che sono state assegnati a questo comune € 18.631,00 per le finalità in oggetto;

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 28/09/2012 con la quale si è provveduto a stabilire che:

- a) Saranno erogati due contributi di € 9.315,00 ciascuno, a favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, impegnandosi a non modificarla per cinque anni. I contributi dovranno riguardare attività ammissibili al regime “de minimis”, non presenti nel comune di Tiana, con un criterio di preferenza rispetto all’attività artigianale di tessitura dell’orbace;

- b) i contributi non potranno superare, ciascuno, l’importo di € 9.315,00, non potranno essere superiori al 60% della spesa ammissibile e dovranno essere erogati nel rispetto del regolamento (CE) n° 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

- c) Il relativo bando dovrà prevedere particolari premialità per numero occupati, inserimento lavorativo femminile, disoccupazione giovanile;

- Vista la propria Determinazione n° 150 del 10.04.2013 che approva il presente Bando ed indice pubblica selezione per l’assegnazione dei contributi in oggetto;

RENDE NOTO

Che è indetto un bando pubblico per l’erogazione di n° 2 contributi, dell’importo ciascuno di € 9.315,00 ,a favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti al comune di Tiana impegnandosi a non modificarla per cinque anni, su attività ammissibili al regime “de minimis”

Art. 1 Soggetti ammessi al contributo

Sono ammessi al contributo coloro che intendono avviare o trasferire nel comune di Tiana la propria attività, artigianale, commerciale o professionale, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, impegnandosi a non modificarla per cinque anni. Le attività dovranno essere ammissibili al regime “de minimis”, non essere presenti nel comune di Tiana, con un criterio di preferenza rispetto all’attività artigianale di tessitura dell’orbace;

I contributi non potranno superare, ciascuno, l’importo di € 9.315,00, non potranno essere superiori al 60% della spesa ammissibile e dovranno essere erogati nel rispetto del regolamento (CE) n° 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Art.2 Modalità di presentazione delle richieste

I soggetti interessati dovranno inviare entro la data del 30/06/2013 apposita domanda al Protocollo Generale del Comune di Tiana al seguente indirizzo: “Comune di Tiana, Via Nazionale, 75 08020 Tiana”

La domanda, dovrà pervenire in busta chiusa e recare all’esterno “Richiesta contributo per l’avvio o il trasferimento della propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti.” La domanda, da redigersi in carta semplice, sottoscritta in calce dal richiedente e accompagnata da copia fotostatica del documento di identità dello stesso, dovrà contenere tutte le dichiarazioni attestanti l’esistenza dei requisiti sopra indicati e potrà essere redatta secondo la modulistica

disponibile sul sito www.comune.tiana.nu.it. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- piano d'impresa dal quale risulti la ricaduta occupazionale e/o l'eventuale occupazione femminile;

Art. 3 Valutazione delle istanze ed approvazione della graduatoria

Le domande di contributo pervenute all'Amministrazione Comunale saranno esaminate da un'apposita commissione che procederà alla valutazione secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

Attribuzione di un punteggio pari a 10 punti per ogni occupato ulteriore rispetto al richiedente, fino ad un massimo di 30 punti ;

Attribuzione di un punteggio, cumulabile con il precedente, pari a **5** punti per ogni occupata ulteriore, rispetto alla richiedente, fino ad un massimo di 10 punti;

Attribuzione di un punteggio pari a 2 punti, fino ad un massimo 20 punti, per ogni anno di età del richiedente inferiore ai 30;

Attribuzione di un punteggio pari ad **30** punti per le attività artigianali di tessitura dell'obace

Con Determinazione del Responsabile del Servizio, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione di cui sopra sarà disposta l'ammissione al contributo secondo l'ordine di graduatoria . La suddetta Determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Tiana per 10 giorni consecutivi. Tale pubblicazione equivale, a tutti gli effetti di legge, alla comunicazione ai concorrenti dell'esito della selezione. Avverso il medesimo provvedimento può essere proposto ricorso da parte degli aventi diritto entro il termine di pubblicazione.

Art.4 Modalità di erogazione dei contributi

I contributi, di € 9.315,00 ciascuno, verranno erogati agli assegnatari con le seguenti modalità:

- Acconto del 50% del contributo complessivo a seguito dell'acquisizione, da parte dell'ufficio, della seguente documentazione:
 - Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva;
- Saldo del 50% del contributo previsto all'apertura dell'attività avviata /trasferita

La liquidazione dell'acconto è subordinata alla trasmissione di fidejussione bancaria o assicurativa o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 che garantisca l'intero importo del contributo concesso e che preveda espressamente:

- l'indicazione che la stessa è rilasciata a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione del contributo;
- l'obbligo del fidejussore di liquidare le somme dovute entri 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Tiana.

Art. 5 Revoche e decadenze

1. L'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del contributo con recupero delle somme già erogate nei seguenti casi:

- qualora venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo di cui all'art 1;

- qualora il beneficiario non rispetti l'impegno a mantenere la residenza nel comune di Tiana per i prossimi 5 anni;
- qualora il beneficiario, nei prossimi 5 anni, cessi l'attività per la quale ha beneficiato del contributo;

Art.6 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°14 del 28/09/2012

Art. 7 Responsabile del Procedimento

Responsabile del Procedimento è Andrea Zedda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Bruno Curreli